

Avv. Roberto Canestri  
Avv. Valentina Rocchetti  
Via Ajani, 17  
00044 Frascati (Roma)  
tel. 0695210853 - fax 0660513606  
info@srcassociati.it  
PEC robertocanestri@ordineavvocatiroma.org  
PEC valentinarocchetti@ordineavvocatiroma.org

**ON.LE TRIBUNALE DI PERUGIA**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c.**

**e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica**

**nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.**

**Per**

la Sig.ra Elisabetta Proietti Baveri, nata a Spoleto (PG) il 2 settembre 1978, C.F. PRTLBT78P42I921C, residente in Castel Ritaldi (PG), Via L. Einaudi 33, rappresentata, assistita e difesa, con poteri congiunti e disgiunti, dall'Avv. Roberto Canestri, (C.F. CNSRRT78E14E958L) e dall'Avv. Valentina Rocchetti (C.F. RCCVNT78S62H501N) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Frascati (Roma), Via Ajani 17, in virtù di procura posta in calce al presente atto;

ricorrente

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA – UFFICIO III – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA**, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

resistenti



**nonché contro**

tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento nella classe di concorso scuola d'infanzia dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA – UFFICIO III - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA, valide per gli anni scolastici del triennio 2014/2017;

controinteressati

**per**

l'accertamento, previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo, del diritto della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, all'inserimento nella terza fascia della graduatorie permanenti (ora ad esaurimento-GAE), dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria - Ufficio III - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Perugia e valide per il triennio 2014/2017.

\* \* \* \* \*

**Premesso che:**

1. *la ricorrente è educatrice d'infanzia precaria, abilitata alla professione in virtù di diploma di abilitazione magistrale conseguito nel 1997 e quindi entro l'a.s. 2001/2002 presso l'Istituto Magistrale "G. Elladio" di Spoleto (doc. 1);*
2. attualmente è inserita nella graduatoria utilizzabile soltanto per il conferimento delle supplenze e non per l'assunzione a tempo indeterminato;
3. *la Sig.ra Proietta Baveri lavora infatti ormai da più di 10 anni solo ed esclusivamente con contratti di lavoro a tempo determinato (doc. 2-8);*
4. *tale situazione di precarietà ha raggiunti livelli parossistici quando, in molti casi (doc. 9-17), la stessa, pur di lavorare, ha dovuto firmare contratti di lavoro a tempo determinato anche della durata di un solo giorno!;*
5. *come richiesto, la ricorrente aspira ad essere inclusa per le classi di concorso scuola d'infanzia della graduatoria ad esaurimento definitiva, GAE, dell'ambito territoriale di Perugia;*
6. *il D.M n. 235/22014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, in maniera del tutto illegittima come si spiegherà di seguito, non ha concesso ai docenti*



*titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopraindicate graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato;*

7. *con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, il Consiglio di Stato in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha stabilito che **"i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanente ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati"** con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali ante 2001 nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento;*
8. *dal 2004 la ricorrente ha sempre presentato domande di inserimento nelle graduatorie (doc. 18-22), ma solo esclusivamente in quelle relative alle supplenze e per posizioni lavorative a tempo determinato.*

\* \* \* \* \*

In conseguenza dei fatti sopra esposti, la ricorrente è costretta a proporre azione giudiziaria affinché venga accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento nella graduatoria permanente (ora ad esaurimento-GAE) per la provincia di Perugia, classe di concorso scuola d'infanzia, valide per il triennio 2014/2017, per i seguenti motivi di

## DIRITTO

### I. Sulla giurisdizione del Giudice adito

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro. Esiste infatti un consolidato orientamento della Suprema Corte e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento-GAE), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse.

Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo", poiché concerne una pretesa "all'inserimento in graduatoria" i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5749 del 24.11.2014; Cass. Civ. Sez. unite,



ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sent. 4337 del 19.04.2014; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 5953 del 11.12.2013).

Si osserva che, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha portato alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale) con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo della ricorrente, **la esclude dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.**

Quanto sopra è confermato dallo stesso D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie 2014/2017, che all'art. 11, comma 6, stabilisce che *"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro"*.

## **II. Sull'illegittimità degli atti ministeriali che non hanno consentito alla ricorrente di formulare domanda di inserimento in graduatoria.**

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla domanda della ricorrente di inserimento nella III fascia della Graduatoria ad esaurimento è opportuno preliminarmente analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'articolo 1 della L. 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti periodicamente integrabili. Il suindicato articolo ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs, 297/1994 nei seguenti termini "art. 399 L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorso per i titoli ed esami e per il 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401".

L'accesso ai ruoli secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento avviene attingendo alle graduatorie permanenti richiamate. Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 7 del D. L. 3 luglio 2011 n. 255 convertito con



modificazioni nella L. n. 33 del 20 agosto 2001 sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- prima fascia riservata ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per titoli
- seconda fascia costituita dai docenti che alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli
- terza fascia costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami, anche a soli fini abilitativi, e a quelli che fossero inseriti alla data di entrata in vigore in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti è stata in seguito e per effetto delle disposizioni della legge n. 143 del 4 giugno 2004 e successive modificazioni integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605 della L. 286/2006 contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola ha disposto quanto segue *"Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati interventi concernenti: ..... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente .....Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.*

*Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico*



(COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. “.

Il sopracitato articolo ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento – GAE - escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione. Tale disposizione ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento a decorrere dal 2007” proprio perché dal 2007 non sarebbe stato più consentito l’inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione a ruolo dei già abilitati per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzioni a tempo determinato.

La succitata legge finanziaria ha quindi impedito l’inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente come in già detto, ha conseguito il titolo abilitanti entro l’anno scolastico 2001/2002 e cioè prima di tale trasformazione.

Per quanto il riconoscimento del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitativo all’insegnamento è necessario e opportuno, altresì ripercorre la disciplina di legge.

L’art. 194 . comma 1 del d. lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del Titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne” (ora scuole dell’infanzia). Tale norma è stata abrogata dalla L. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia all’art. 31 comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate “ continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli istituti ad agli alunni ad essi iscritti, sono abrogate a decorre dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi”.

L’art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito a sua volta “ A conclusione degli studi svolti nel ginnasio – liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale” il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita rispettivamente all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare.”.



Con il D.P.R. n. 232 del 1998 è stato approvato il “Regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art. 1 della L. 425/1997 il cui art. 15, comma 7, nel regolare l’applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l’attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998. Precedentemente era stato emanato il D.M. Del 10.03.1997 n. 175 denominato “norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitari degli insegnanti della scuola materna ed elementare”, perfettamente in linea con le disposizioni fino ad ora esaminate sul riconoscimento abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

A conferma di quanto affermato, nelle premesse di tale decreto si legge *“visto il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ..... l’art. 194 e l’art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell’istituto magistrale”*. Il Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997 inoltre stabilisce all’art. 2, comma 1, ancora più chiaramente che *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 ”*

Le disposizioni sopra richiamate dunque tracciano una netta linea di demarcazione di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento e quindi i diplomati entro l’anno scolastico 2001/2002 per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto il valore abilitante all’insegnamento;
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l’anno scolastico 2001/2002 per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenta



dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento (art. 3 comma 1 Decreto Interministeriale 10 marzo 1997).

A conferma del quadro normativo sopra delineato è stato recentemente emanato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 con quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813 del 11 settembre 2013 che riconosce definitivamente il valore abilitante del Diploma Magistrale ed il diritto di coloro che l'avessero conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad inserirsi nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto. Con tale D.P.R. è stato definitivamente confermato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

**In sintesi quindi, il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento sia nella scuola dell'infanzia sia nella scuola primaria, in particolare per quest'ultima tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.**

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento infine ha ottenuto il definitivo riconoscimento, *in primis* nel parere n. 4929/20012 del Consiglio di Stato (recepito con il D.P.R. del 5 marzo 2014 solo per l'inserimento nella seconda fascia) e successivamente, con la sentenza sempre del Consiglio di Stato n. 1973/2015, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014-2017.

L'annullamento da parte del Consiglio di stato dei criteri fissati dal D.M. n. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti titolari di diploma di maturità magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ha indubbiamente valenza *erga omnes*, avendo tale pronuncia annullato un atto amministrativo (D.M. 235/2014) avente natura regolamentare, generale e indivisibile. Si veda in proposito Cass. Sez. 1, sent. n. 2734 del 13 marzo 1998 secondo cui *"il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesa la ontologica*





*indivisibilità con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrente ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti sede di tutela amministrativa”.*

E anche T.A.R. Campania che con la sentenza n. 3811 del 7 settembre 2012 ha ribadito in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego.

Non vi è dunque alcun dubbio che la sopracitata sentenza del Consiglio di Stato, abbia effetti anche nei confronti della ricorrente.

Nel corso degli anni la ricorrente ha sempre potuto presentare solo domanda di inserimento nelle graduatorie per supplenze e per posizioni lavorative a tempo determinato.

Si evidenzia infine che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato, e comporta, l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo. Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, GAE, come in narrativa specificato, la legge finanziaria del 2006 aveva previsto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 per complessive 150.000 unità, al fine di dare forma adeguata soluzione al fenomeno del precariato.

La ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto per il 2007, e si ritrova ancora oggi nella condizione di precariato.

Tale situazione si ripete con la riforma della “buona scuola”, L. 107/2015 recentemente approvata, che prevede un nuovo e definitivo piano di assunzioni straordinario di 100.000 docenti da effettuarsi la prima tranche (26.000 circa) nel mese di settembre 2015 e la seconda tranche (66.000 circa) entro il mese di settembre 2016. Tali assunzioni riguarderanno solamente i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso (unici due canali di accesso ai ruoli).

**La ricorrente non essendo al momento presente nella graduatorie ad esaurimento sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazioni dei docenti precari.**

Si chiede pertanto che il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna dell'amministrazione convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Perugia per la classe di concorso scuola d'infanzia.



**ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

Per quanto sopra rappresentato in fatto e diritto, sussistono nel caso in esame entrambi i requisiti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora* necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.

Per quanto attiene al *fumus*, si ritiene che la “verosimiglianza dell’esistenza del diritto” appaia provata in quanto è già stato annullato con efficacia *erga omnes* il D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato (sentenza n. 1973/2015 prodotta) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nella graduatorie ad esaurimento di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

**Le pretese della ricorrente appaiono quindi assolutamente fondate.**

Circa il *periculum in mora*, va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, alla ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che le graduatorie di cui si discute hanno valenza triennale per gli anni 2014-2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo quanto a quello delle supplenze temporanee.

Inoltre, se si considera che è stato definitivamente approvata la Legge 107/2015 sulla riforma della scuola cd. “la buona scuola” che prevede, entro il prossimo primo settembre, l’assunzione a tempo indeterminato di una prima tranche di circa 26.000 docenti pescati, in prima battuta, dalle graduatorie a esaurimento e, in seconda battuta, dai vincitori del concorso 2012, che ancora non hanno ottenuto il posto guadagnato in sede di selezione, mentre una seconda tranche di 66.000 docenti verrà stabilizzata entro il primo settembre 2016, appare evidente che il *periculum in mora* sussiste *in re ipsa* dato che, in attesa di una definitiva decisione del giudice in via ordinaria, l’odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo e di supplenza temporanee.

Ciò determina un pregiudizio personale e professionale non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell’impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e relazioni sociali.

Si tratta ovviamente di un danno che va oltre il profilo strettamente economico.

Quanto fin qui dedotto e osservato sono da ritenersi sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sia sotto il profilo del *fumus bonis iuris*, sia sotto il profilo del *periculum in mora* visto in particolare il pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente ove l’On.le Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente che qui viene chiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.



\* \* \* \* \*

Tutto ciò esposto e considerato, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, assistita e difesa

**chiede**

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Perugia voglia fissare l'udienza di comparizione della parti e di discussione della causa, intimando al Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale per sentire accogliere le seguenti conclusioni

**In via cautelare**

“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Perugia, inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertate la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, e previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, della graduatorie definitive ad esaurimento per la scuola primaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Ufficio III – Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia

- **disporre** l'inserimento con riserva della educatrice d'infanzia Proietti Baveri Elisabetta nella graduatoria ad esaurimento fascia III della Provincia di Perugia classe di concorso Scuola d'Infanzia, valida per gli anni scolastici 2014-2017 con la posizione e con il punteggio a lei spettante.

**Nel merito**

“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Perugia per le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo:

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserve nelle graduatorie ad esaurimento fascia III classe di concorso scuola d'infanzia dell'Ufficio Scolastico per l'Umbria, Ufficio III – Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, valide per il triennio 2014-2017;

- **condannare** le amministrazioni resistenti a disporre l'inserimento a pieno titolo e senza riserve della docente Proietti Baveri Elisabetta nella predetta graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria valida per il triennio 2014- 2017.

Con vittoria di spese competenze ed onorari per i sottoscritti procuratori antistatari.



Si producono i seguenti documenti:

1. diploma di maturità magistrale
2. Contratti vari di lavoro a tempo determinato 2004/2011
3. Contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2012
4. Contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2013
5. Contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2014
6. Contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2014 (2)
7. Contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2015
8. Proroga contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2015
9. Contratto di lavoro a tempo determinato 13-18.02.2007
10. Contratto di lavoro a tempo determinato 16.01.2007
11. Contratto di lavoro a tempo determinato 17-19.01.2007
12. Contratto di lavoro a tempo determinato 18.10.2006
13. Contratto di lavoro a tempo determinato 24.01.2007
14. Contratto di lavoro a tempo determinato 25.01.2007
15. Contratto di lavoro a tempo determinato 26.01.2007
16. Contratto di lavoro a tempo determinato 19-30.01.2007
17. Contratto di lavoro a tempo determinato 31.01-02.02.2007
18. Modulo inserimento graduatorie
19. Modulo inserimento graduatorie
20. Modulo inserimento graduatorie
21. Modulo inserimento graduatorie
22. Modulo inserimento graduatorie
23. D.M. 235/2014
24. D.P.R. 25 marzo 2014 e pedissequo parere del Consiglio di Stato n. 4929/2012
25. sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015
26. Autocertificazione
27. Documenti d'identità fronte
28. Documenti d'identità retro

*Salvis iuribus*

Frascati, 27 settembre 2015



Avv. Valentina Rocchetti



Avv. Roberto Canestri

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA  
EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega in calce all'atto introduttivo del sopra citato ricorso

**PREMESSO**

- che il presente ricorso ha per oggetto l'inserimento, previa disapplicazione del D.M 235/2014, della educatrice d'infanzia Proietti Baveri Elisabetta nelle graduatorie ad esaurimento del triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso scuola primaria dell'U.S.R per l'Umbria – Ufficio III, Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia;
- che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE terza fascia, classe di concorso scuola d'infanzia, della Provincia di Perugia, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

**RILEVATO**

- che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- che l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *“Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (C. 3286/2006; C. 4319/2003)”;*



- che il T.A.R. per il Lazio, quando è stato investito da azioni giudiziarie collettive, ha più volte disposto quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessate al procedimento di cui si controverte (T.A.R. Lazio Sez. III bis, ord. n. 9458/2014)

- che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.P. di Perugia (<http://istruzione.perugia.it/>), sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritti avvocati nella veste di cui sopra, formulano

### ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso


### VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, UFFICIO III, Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia mediante pubblicazione sul sito <http://istruzione.perugia.it/>;
- quanto al MIUR, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e U.S.R Ufficio III – Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede di competenza.

Con osservanza

Avv. Valentina Rocchetti



Avv. Roberto Canestri

I sottoscritti procuratori Avv. Roberto Canestri e Avv. Valentina Rocchetti dichiarano ai sensi degli artt. 133 comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c. nonché che ai sensi degli artt. 125 comma 1 c.p.c. e 16 comma 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni concernenti il presente giudizio al proprio numero di telefax 0660513606 ed al proprio indirizzo di posta elettronica certificata:

[robertocanesti@ordineavvocatiroma.org](mailto:robertocanesti@ordineavvocatiroma.org)



[valentinarocchetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:valentinarocchetti@ordineavvocatiroma.org)

Dichiarazione di valore

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, D..R. n. 115/2002, (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come da ultimo modificato dall'art. 37 del d.l. n. 98/2011, si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile e che il ricorrente ha percepito un reddito familiare imponibile inferiore ad € 35.585,23, come da autocertificazione che si produce sub. doc. 26

Frascati, 27 settembre 2015

Avv. Valentina Rocchetti  


Avv. Roberto Canestri

